



Città di Sulmona

Medaglia d'Argento al Valore Militare
Provincia dell'Aquila

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 74 del 29/08/2017

OGGETTO :

Divieto di accensione fuochi, lancio e sparo dei fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, razzi e altri artifici pirotecnici.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n.25817/COC2 del 25 agosto 2017 con la quale è stato disposto il divieto di accedere ai veicoli ed alle persone non accreditate o non appartenenti ad organizzazioni di Protezione Civile AIB con autosufficienza operativa e dotazioni complete sul Monte Morrone sino al completo spegnimento degli incendi e dei relativi focolai;

Preso atto del grave incendio boschivo di notevoli proporzioni che si è sviluppato in un vasto territorio sulle pendici del Monte Morrone ancora in atto;

Tenuto conto che gli incendi costituiscono un pericolo gravissimo per la conservazione e la sopravvivenza dei nostri boschi, oltre un danno economico e pubblico, anche in ragione degli elevati costi che comporta il loro spegnimento;

Ravvisata la necessità di adottare misure incisive a salvaguardia della incolumità pubblica e a tutela dell'ambiente, al fine di evitare ulteriori rischi di incendi boschivi le cui conseguenze potranno assumere contenuti drammatici per le persone e cose;

Considerata l'assenza di precipitazioni a carattere piovoso durante l'attuale periodo estivo e la notevole siccità su tutto il territorio comunale con temperature ben oltre quelle medie tipiche del periodo;

Ritenuto necessario provvedere in merito, adottando tutte le misure cautelative atte alla tutela della pubblica incolumità del territorio;

Vista la nota a firma del Prefetto di L'Aquila, acquisita al prot. 25274 del 30/06/2017, avente ad oggetto: "Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia". Stagione estiva 2017";

Visto il Regolamento della Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/C del 21/01/1959;

Atteso che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che con nota prot. n. 31462 del 28 Agosto 2017 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia di L'Aquila dell'Adozione della presente ordinanza;

Vista la nota prot. n. 0038547 del 28 Agosto 2017 della Prefettura dell'Aquila – Ufficio Territoriale del Governo – Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

l'assoluto divieto su tutto il territorio comunale, fino a provvedimento di revoca, di:

1. accendere fuochi di ogni genere in qualsiasi luogo all'aperto;
2. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

3. gettare materiali che possono generare fuochi, quali mozziconi, carboni, fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
4. lanciare razzi di libera vendita di categoria consentita dalla Legge;
5. abbandonare rifiuti.

AVVERTE

che le violazioni ai suesposti divieti comporteranno, se il fatto non costituisce reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis comma 1-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

La presente ordinanza viene pubblicata nell'Albo Pretorio sul sito internet del Comune di Sulmona e comunicata:

- Prefettura di L'Aquila – UTG via fax 0862/438666
- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Commissariato di Polizia di Stato
- Comando Stazione dei Carabinieri di Sulmona;
- Corpo di Polizia Locale di Sulmona;
- Sopraintendenza alla Protezione Civile della Regione Abruzzo -amministrazione Provinciale
- Coordinamento Protezione Civile presso il C.O.C..

Il personale della Polizia Locale e le Forze dell'Ordine Pubblico sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione della presente ordinanza.

Il divieto di cui al presente provvedimento avrà validità sino alla sua revoca, ad avvenuto ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

AVVISA

che a norma della disposizione di cui all'art. 3, 4° comma, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR Abruzzo entro il termine di sessanta giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto da parte dei destinatari, oppure ricorso in via gerarchica al Prefetto della Provincia di L'Aquila entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

Dott.ssa Annamaria

Casini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.